

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE della CASSA RURALE DI TRENTO

Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 MAGGIO 2009

Indice sommario

- Capitolo I Disposizione preliminari (art.1)
- Capitolo II Costituzione dell'assemblea (artt. da 2 a 9)
- Capitolo III Discussione (artt. da 10 a 18)
- Capitolo IV Votazioni (artt. da 19 a 26)
- Capitolo V Disposizioni finali (artt. 27 e 28)

CAPITOLO I - Disposizioni preliminari.

Articolo 1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa per azioni a responsabilità limitata con sede in Trento, Via Belenzani n. 6

CAPITOLO II - Costituzione dell'assemblea

Articolo 2 Il consiglio di amministrazione, oltre all'esposizione dell'avviso di convocazione in modo visibile presso la sede della società e presso le dipendenze nei termini prescritti, può inviare apposita comunicazione di convocazione ai soci.

L'assemblea ha luogo presso la sede della società o in altra località facilmente accessibile indicata nell'avviso di convocazione e compresa nella zona di competenza della società.

Articolo 3 In rappresentanza dei soci minori di età possono partecipare all'assemblea i genitori esercenti la potestà o i tutori dei minori stessi. I rappresentanti di cui sopra e i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche non sono, tuttavia, eleggibili in tale veste alle cariche sociali.

Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della società possono rappresentare solo i minori per i quali esercitano la potestà o la tutela e gli enti e le società di cui sono rappresentanti ai sensi dell'art. 5 quarto

comma dello statuto.

Articolo 4 Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza, né dai soci partecipanti né dagli invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza specifica autorizzazione del Presidente dell'assemblea.

All'assemblea possono intervenire con diritto di voto i soci e i loro rappresentanti. Possono inoltre intervenire senza diritto di voto un rappresentante della Federazione Trentina della Cooperazione, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, le persone invitate dal consiglio di amministrazione ed il personale dell'azienda, munito di contrassegno di riconoscimento, preventivamente richiesto dal presidente del consiglio di amministrazione per lo svolgimento delle incombenze relative agli adempimenti assembleari.

Articolo 5 All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'art. 26 dello statuto.

Il Presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica dei poteri delle persone partecipanti e per quanto altro lo ritenga opportuno, del personale della società preventivamente richiesto a partecipare ai sensi del precedente articolo 4.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

Le deleghe di soci impossibilitati ad intervenire devono essere redatte sugli appositi moduli forniti dalla società e vanno presentate, tramite gli addetti alla verifica poteri, al Presidente dell'assemblea e conservate agli atti.

Al Presidente dell'assemblea devono essere presentati eventuali ricorsi da parte di intervenuti dissenzienti rispetto alle decisioni degli incaricati alla verifica poteri. Il Presidente decide in merito al ricorso ai sensi dell'art. 26 dello statuto.

Articolo 6 Non appena sono raggiunti i "quorum" previsti dall'art. 27 dello statuto, ivi computando le valide deleghe presentate, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

Articolo 7 Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del

giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo.

Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell'assemblea. I soci che ne abbiano interesse possono ottenere trascrizioni limitate per estratto dei propri interventi.

Articolo 8 Il Presidente propone all'assemblea la nomina di due o più scrutatori.

Articolo 9 I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il Presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto e in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo.

CAPITOLO III - Discussione

Articolo 10 Il Presidente e/o, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'assemblea.

Articolo 11 Il Presidente ai sensi dell'art. 26 dello statuto regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta.

Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.

Coloro che intendono parlare devono richiederlo al Presidente.

Articolo 12 Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori, il direttore o un funzionario della società o della Federazione rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno.

Articolo 13 Ciascun socio ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore replica di breve durata.

Articolo 14 Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può proporre all'assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio

intervento. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il Presidente invita l'oratore a concludere. Diversamente, il Presidente, trascorso il tempo stabilito, provvede ai sensi del secondo comma, lettera a) dell'art. 16.

Articolo 15 Le proposte di candidatura per l'elezione alle cariche sociali (Consiglieri di Amministrazione, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaci effettivi, Sindaci supplenti), al fine della iscrizione nelle schede di cui all'art. 25 del presente Regolamento, devono pervenire al Consiglio di Amministrazione almeno 10 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea. Le proposte di candidatura devono essere sottoscritte da almeno 30 soci e redatte su appositi moduli forniti dalla Cassa Rurale. Tali proposte potranno pervenire al Consiglio di Amministrazione anche in seguito allo svolgimento di riunioni da tenersi a livello locale ed anche in tale caso dovranno essere sottoscritte da almeno 30 soci.

Le proposte di candidatura possono contenere anche più nominativi per le medesime cariche come sopra specificate, ma non oltre il numero di soggetti a tali cariche eleggibili; ciascun socio non può sottoscrivere contemporaneamente più proposte alternative alla medesima carica.

Le proposte di candidatura che singoli soci intendono proporre all'assemblea, e quelle pervenute oltre i termini di cui sopra, devono essere consegnate al Presidente dell'assemblea all'apertura della stessa; i nominativi proposti saranno subito comunicati dal Presidente all'Assemblea ed indicati in modo visibile ai soci secondo l'ordine di presentazione.

Articolo 16 Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti può togliere la parola nei casi seguenti:

- a) qualora il socio parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il socio pronunci frasi sconvenienti od ingiuriose;
- d) nel caso di incitamento alla violenza od al disordine.

Il Presidente può disporre brevi sospensioni della seduta.

Articolo 17 Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente li

richiama all'osservanza del regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

In tal caso il socio può appellarsi all'assemblea, che delibera a maggioranza.

Articolo 18 Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto o del presente regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

CAPITOLO IV - Votazioni

Articolo 19 Prima di dare inizio alle votazioni il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 17. I provvedimenti di cui agli articoli 16 e 17 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Articolo 20 Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e non ritirate, intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

Articolo 21 Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda si procede per appello nominale o per scrutinio segreto.

L'elezione delle cariche sociali ha luogo per scrutinio segreto. L'assemblea, a maggioranza di due terzi dei presenti, può decidere che l'elezione delle cariche sociali avvenga per alzata di mano. Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in favorevoli e contrari, non rilevando gli astenuti.

Articolo 22 Il presidente può disporre che le votazioni per le cariche sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso presidente comunicato ed illustrato all'assemblea prima dell'inizio delle votazioni. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal presidente all'assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

Articolo 22 bis

Gli amministratori della Cassa Rurale non possono assumere più di cinque incarichi come amministratori dotati di funzioni di gestione e/o rappresentanza legale in società di persone o capitali e non più di dieci incarichi come consiglieri di amministrazione in società di persone o capitali. Per amministratori dotati di

funzioni di gestione e/o rappresentanza si intendono il Presidente, il Vicepresidente e l'Amministratore delegato.

Ai fini del computo del menzionato limite, non si considerano gli incarichi ricoperti dagli amministratori in enti del sistema del credito cooperativo, in società partecipate direttamente o indirettamente, in consorzi o in cooperative di garanzia.

In sede di accettazione della carica gli amministratori e i sindaci si impegnano a valutare il tempo necessario per lo svolgimento del compito affidato, anche in relazione alle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

Articolo 22 ter

In caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale, i quali valutano la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invitano l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 22 quater

In caso di mancato adempimento, da parte del singolo, degli obblighi informativi di cui all'articolo precedente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale possono attivarsi autonomamente al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti di cui all'art. 22 bis e per invitare l'amministratore che abbia superato tali limiti ad assumere tutte le decisioni necessarie per assicurare, nell'interesse della Banca, il rispetto del presente regolamento.

Articolo 22 quinquies

Il mancato adempimento di quanto previsto all'art. 22 bis sarà menzionato nella relazione al bilancio di esercizio e potrà essere oggetto di determinazioni al riguardo da parte dell'assemblea.

Articolo 23

Le votazioni a scrutinio palese avvengono normalmente per alzata di mano. In casi particolari, su richiesta del presidente o del notaio verbalizzante, si procede per appello nominale.

Nelle votazioni per alzata di mano il presidente rammenta all'assemblea che il verbale della stessa deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente all'appello e la risposta affermativa o negativa viene contemporaneamente annotata.

Articolo 24 Le schede per l'elezione alle cariche sociali o per gli altri argomenti posti all'ordine del giorno vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Il colore della carta deve essere variato ogni volta che le votazioni avvengono su argomenti diversi. Se nella elezione alle cariche sociali si utilizzano, anche parzialmente, schede separate per ogni carica in scadenza, tali schede devono essere di colore diverso o comunque identificabili facilmente. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli incaricati agli aventi diritto al momento della verifica dei poteri e comunque prima dell'inizio delle votazioni.

Per l'elezione delle cariche sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda, il socio può esprimere il proprio voto in ogni momento dei lavori assembleari e comunque entro il termine fissato per la votazione.

Il presidente dell'assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l'assemblea stessa venga predisposto un numero adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede votate. All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

Articolo 25 Nelle schede da utilizzare per l'elezione alle cariche sociali il Consiglio di Amministrazione deve indicare i nomi proposti ai sensi dell'art.15 del presente Regolamento.

I soci scelgono il loro candidato individuandolo sulla scheda con un segno di barratura nell'apposito quadretto, oppure, scrivendo sulla stessa il nome della persona preferita. Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

Qualsiasi altra annotazione comunque atta all'identificazione del votante rende nulla la scheda.

Può essere indicato anche il solo cognome di un candidato; se vi sono più candidati con lo stesso cognome, occorre aggiungere il nome proprio del prescelto. In caso di omonimia tra un candidato ed altri soci il voto si intende sempre attribuito al candidato.

A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

L'elezione del Presidente del Collegio Sindacale avviene contestualmente alle votazioni dei componenti del medesimo collegio, tramite indicazione del candidato prescelto quale "presidente" in corrispondenza della dicitura "presidente del collegio sindacale" prestampata sulla scheda o barrando l'apposita casella posta a fianco dei soggetti che a tale carica si sono candidati.

Qualora per una carica vengano indicati nominativi in numero superiore al previsto, l'espressione di voto per la carica in questione è nullo.

Articolo 26 Ultimate le votazioni, il presidente proclama i risultati invitando, se l'assemblea é ancora

aperta, coloro che tra gli eletti risultano presenti a dichiarare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e ad accettare la carica.

Qualora l'eletto presenti cause di ineleggibilità oppure dichiari di non accettare la carica durante l'assemblea o entro i quindici giorni successivi alla stessa, ovvero entro i quindici giorni successivi alla comunicazione di nomina, se assente dall'assemblea, si considera nominato il primo dei non eletti che accetti la carica e non presenti cause di ineleggibilità. Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Articolo 26bis Le votazioni in assemblea, sia a scrutinio palese che a scrutinio segreto, possono svolgersi anche mediante l'uso di strumenti elettronici che sostituiscano, a seconda dei casi, l'alzata di mano, l'appello nominale e le schede per l'elezione delle cariche sociali.

La scelta della modalità di votazione spetta di volta in volta al Consiglio di Amministrazione, che ne dà preventiva comunicazione ai soci nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

In caso di voto elettronico, le caratteristiche e il funzionamento del sistema di votazione di volta in volta adottato saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, d'intesa con il soggetto fornitore del servizio. In ogni caso dovrà essere garantita, sotto la responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito delle votazioni palesi, e la segretezza delle votazioni per l'elezione delle cariche sociali.

Nelle votazioni per l'elezione delle cariche sociali, l'elenco dei candidati proposti ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento viene reso visibile ai partecipanti secondo l'ordine alfabetico.

I soci possono esprimere il proprio voto solo simultaneamente, nel momento in cui il presidente dichiara aperta la votazione, dopo la chiusura della discussione su ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

Il sistema elettronico dovrà consentire la visualizzazione e la stampa immediata dei risultati delle votazioni.

In ciascuna votazione palese dovrà essere visualizzato e stampato un elenco nominativo dei partecipanti, con indicazione del voto favorevole, contrario o – se consentito – astenuto espresso da ciascun partecipante.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, la visualizzazione e la stampa dei risultati della votazione potranno indicare esclusivamente il numero totale dei votanti, e il numero complessivo delle preferenze ricevute da ciascun candidato. Ciascun partecipante potrà comunque richiedere al Presidente che venga messa a verbale la propria dichiarazione di voto.

In caso di voto elettronico, non si applicano le seguenti disposizioni del presente regolamento:

Articolo 21, commi 1 e 2; Articolo 23; Articolo 24; Articolo 25, commi 1, 2, 3 e 4; Articolo 27, comma 3, secondo periodo.

In caso di voto elettronico, l'art. 25 del presente regolamento si applica in quanto compatibile.

CAPITOLO V - Disposizioni finali

Articolo 27 Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della società.

Articolo 28 Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della società.

Articolo 29 Le disposizioni di cui agli articoli 22 bis, 22 ter, 22 quater e 22 quinquies del presente regolamento si applicheranno agli amministratori nominati dopo la data di approvazione, da parte dell'assemblea, degli articoli medesimi.

